

RENDITA VITALIZIA, IMMEDIATA, RIVALUTABILE, EROGABILE IN RATE POSTICIPATE, RISERVATA AGLI ADERENTI DI GENERAFUTURO

Riservata agli aderenti che hanno sottoscritto “GENERAFUTURO – PIP - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” dal 01/08/2014 al 27/11/2014 – tasso tecnico 2%

Mod. GVORVP4 - ed. 01/20

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.



PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

Art. 1 Prestazione assicurata e costi applicati

Generali Italia garantisce al Contraente, al termine della fase di accumulo di "GeneraFuturo", l'erogazione di una prestazione in forma di rendita immediata vitalizia rivalutabile annualmente, pagabile finché l'assicurato è in vita, in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente. Il frazionamento non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

La rendita assicurata iniziale, indicata nell'Appendice di rendita, è determinata al termine della fase di accumulo di "GeneraFuturo" sulla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro e/o sulla prestazione assicurata espressa in quote di fondi interni alla data in cui l'assicurato matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare, al netto di eventuali imposte e dei costi di conversione, in rendita pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dal contraente.

Per gli aderenti che hanno sottoscritto "GeneraFuturo – PIP – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione" dal 01/08/2014 al 27/11/2014 e ai quali Generali Italia ha iniziato a corrispondere durante la fase di accumulo la rendita vitalizia relativa alla copertura accessoria "Futuro Care" o "Futuro Double Care": la prestazione assicurata in forma di capitale convertita in "rendita vitalizia" sarà maggiorata del 30 per cento qualora lo stato di non autosufficienza perduri al momento dell'erogazione. Per gli aspetti di dettaglio di "Futuro Care" o "Futuro Double Care" si rinvia alla documentazione precontrattuale di "GeneraFuturo".

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN, esclusivamente dedicata a contratti di rendita, il cui regolamento è disponibile sul sito www.generali.it.

Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali assoluti.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione si ottiene scontando, per un anno in forma composta al tasso di interesse tecnico, pari all'2%, la percentuale ottenuta sottraendo dal rendimento il valore trattenuto e il tasso di interesse tecnico.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

Generali Italia calcola mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,3 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.



Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.

Art. 3 Versamento del premio

Il contratto non prevede alcuna corresponsione di premi.



PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Perfezionamento del contratto, dichiarazioni, durata e recesso

La scelta della forma di rendita attraverso la quale verrà erogata la prestazione pensionistica complementare di "GeneraFuturo" è esercitata da parte del contraente con la sottoscrizione dell'appendice di rendita rilasciata dalla società.

Durata

La rendita prevede una durata pari all'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della rendita stessa (data di erogazione della prima rata) e quella del decesso dell'assicurato e non prevede riscatto.

Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Qualora siano già state erogate una o più rate di rendita, il recesso è consentito solo previa restituzione da parte del contraente del relativo importo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia annulla l'opzione di rendita e ripristina il precedente contratto.

Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.



PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 6 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

La corresponsione delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Qualora la modalità di corresponsione preveda l'accredito diretto in un c/c, ad ogni anniversario di polizza deve essere prodotto un certificato di esistenza in vita dell'assicurato con data di emissione non superiore ai tre mesi.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.



PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 Beneficiario

Il contraente è beneficiario della prestazione assicurata in forma di rendita.

Art. 8 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Sommario

PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE.....	4
Art. 1 Prestazione assicurata e costi applicati.....	4
Art. 2 Clausola di rivalutazione.....	4
Art. 3 Versamento del premio	5
PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI	5
Art. 4 Perfezionamento del contratto, dichiarazioni, durata e recesso	5
Art. 5 Riscatto	5
PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....	6
Art. 6 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia.....	6
PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	6
Art. 7 Beneficiario	6
Art. 8 Foro competente	6
Art. 9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	6

